



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alfonsina Manfredini ha pronunciato. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **716/2010** promossa da:

**[REDACTED]** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. **[REDACTED]** con il patrocinio dell'avv. Vito Tirrito ed elettivamente domiciliata in **[REDACTED]**, giusta procura a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

e

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Ilario Maio e Rossella Quarta, per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Lucca, presso la Sede Provinciale dell'INPS, Piazza Martini della Libertà, 65

Resistente

Con riunito il procedimento n. r.g. **1389/2010** promosso da:

**[REDACTED]** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Gian Paolo Bonghi, con il patrocinio dell'avv. Vito Tirrito ed elettivamente domiciliata in Lucca, via Galli Tassi, 40, giusta procura a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

e

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)**, in persona del direttore regionale, dr. Roberto Nardecchia, con il patrocinio degli avv.ti Guido Panzani e Benedetto Paolo de Rosa, giusta procura generale alle liti rogata in Firenze il 23.03.2007 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Firenze, via Bufalini, 7

Resistente

Con riunito il procedimento n. r.g. **758/2011** promosso da:



██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. ██████████ con il patrocinio dell'avv. Vito Tirrito ed elettivamente domiciliata in ██████████, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

Ricorrente

e

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Ilario Maio e Rossella Quarta, per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Lucca, presso la Sede Provinciale dell'INPS, Piazza Martini della Libertà, 65

Resistente

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Rilevato che la società ricorrente, nel primo e secondo procedimento, ha adito questo Tribunale, chiedendo la dichiarazione di infondatezza del verbale di accertamento ispettivo opposto, n. ██████████ della relativa pretesa dell'INPS e dell'INAIL.

A fondamento delle sue domande la società ricorrente ha esposto che:

- il 03.12.2009 l'INPS di Lucca aveva redatto un verbale di accertamento ispettivo con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro ██████████, a titolo di contributi e sanzioni civili, in relazione a varie posizioni lavorative, ex art. 11 dell'accordo integrativo provinciale al CCNL per i dipendenti dei pubblici esercizi;
- a seguito di tale verbale, l'INAIL aveva proceduto per le medesime causali all'addebito di premio assicurativo sul medesimo imponibile, per euro ██████████
- l'INPS non aveva provveduto a depositare, ai sensi dell'art. 3 Decreto Legge 318/1996, i contratti e gli accordi collettivi presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente;
- il contratto collettivo provinciale del 1974 del comparto pubblici servizi non era più applicabile, in quanto il contratto collettivo del 14.07.1976 aveva previsto che *"La contrattazione integrativa provinciale è abolita, salvo per le materie ad essa espressamente demandate dal presente Contratto. Restano in vigore gli effetti finora da essa prodotti"* e, per il solo comparto dei pubblici esercizi, aveva lasciato ferme le condizioni di maggior favore in atto per effetto degli accordi integrativi provinciali e aveva stabilito premi di ingaggio superiori a quelli del contratto integrativo provinciale applicato dall'INPS; il contratto collettivo dell'08.07.1982, per il comparto dei pubblici esercizi, aveva ribadito l'abrogazione della contrattazione collettiva; il contratto collettivo del 6.10.1994, mediante l'art. 15, aveva limitato la contrattazione collettiva integrativa territoriale a materie diverse da quelle contenute nel contratto provinciale adottato dall'INPS; il contratto collettivo del 2003



aveva previsto che la contrattazione a livello provinciale era ammesso solo per le imprese di ristorazione collettiva;

- la legge 26 febbraio 1986, n. 38 aveva previsto, al suo comma 1, che *“i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono stati stipulati accordi o contratti collettivi nazionali, che prevedano meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, sono tenuti a corrispondere il predetto adeguamento determinandolo nella misura derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.”* e, al suo comma 2, che *“sono abrogate le disposizioni in contrasto con la disciplina prevista nel comma 1. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalla norma di cui al comma 1 le clausole di accordi o contratti collettivi vigenti, in contrasto con la predetta norma”*;

- il D.L. 1 febbraio 1977, n. 12 aveva, altresì, disposto che *“a partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria”*, che *“ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma”* e, infine, che *“le norme regolamentari e le clausole contrattuali che dispongano in contrasto con il presente decreto sono nulle di diritto”*;

2) Rilevato che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito in giudizio e ha eccepito che:

- le circostanze di fatto accertate con verbale ispettivo, in quanto non erano state contestate da parte ricorrente, dovevano considerarsi pacifiche;

- le disposizioni dei contratti collettivi operavano come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, indipendentemente dalla singola adesione del soggetto;

- la contrattazione collettiva non aveva mai abrogato le disposizioni in materia di trattamento economico di miglior favore contenute nei contratti integrativi, ma le aveva fatte salve, recependole nel contratto nazionale;

- la nota a verbale del contratto collettivo del 1994 aveva confermato che gli effetti previsti dalla contrattazione integrativa sarebbero rimasti fermi e, pertanto, non vi era stata alcuna abrogazione delle norme di miglior favore previste dai contratti integrativi.

3) Rilevato che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro si è costituito in giudizio, rilevando l'infondatezza delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo.

4) Rilevato che la società ricorrente, col terzo procedimento, ha adito questo Tribunale, proponendo opposizione contro la cartella esattoriale n. [REDACTED] inerente il verbale di accertamento dell'INPS, e con la quale è stato intimato il pagamento della somma di euro [REDACTED]

A fondamento della domanda diretta a ottenere la dichiarazione di illegittimità e di annullamento della pretesa inerenti le voci della cartella esattoriale, ha esposto che:



- il deposito del ricorso in opposizione ai verbali di accertamento ispettivo era avvenuto in violazione dell'art. 24 del Decreto Legislativo 46/1999;
- gli addebiti di cui alla voce 8092 erano illegittimi, poiché potevano decorrere solo dopo la data di notifica della cartella esattoriale;
- il pagamento dei profili di cui ai Cod. Trib. 8055 e 8051 era già avvenuto con il modello DM 10/2;
- l'INPS aveva confermato, con lettera del 08.02.2010, che il contratto collettivo provinciale del 1974 non era stato depositato nei termini;
- la contribuzione minimale era dovuta solo in relazione alla contrattazione collettiva nazionale, alla quale il contratto collettivo del 1974 non appartiene.

\*\*\*

Dagli accertamenti amministrativi svolti dagli ispettori di vigilanza dell'I.N.P.S. è emerso che la [REDACTED] s.r.l. non ha provveduto ad applicare, ai lavoratori assunti a tempo determinato stagionale, le maggiorazioni previste dall'Accordo Integrativo Provinciale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti di Pubblici esercizi, redatto a Lucca il 17.01.1974 da vari rappresentanti di categoria, di associazioni e di sindacati di categoria provinciali. In specie, la [REDACTED] s.r.l. aveva così omesso di applicare la previsione di cui all'art. 11, secondo la quale *“negli esercizi a carattere stagionale o comunque nei rapporti di lavoro stagionale, durante il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, compete al prestatore di lavoro una maggiorazione del 35% della retribuzione totale. Al personale assunto per l'attività stagionale viene riconosciuta, a titolo di premio d'ingaggio, una indennità speciale pari all'ammontare di due giornate di retribuzione per ogni mese di lavoro prestato”*.

L'INPS pretende, dunque, di adottare le maggiorazioni retributive previste nell'Accordo Integrativo Provinciale del 1974 rispetto a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La pretesa dell'I.N.P.S. non può trovare accoglimento.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 luglio 1976, riguardante i pubblici esercizi e gli alberghi, ha, infatti, previsto all'art. 196 (Titolo XXXVII - Contrattazione Integrativa Provinciale) che: *“la contrattazione integrativa provinciale è abolita, salvo per le materie ad essa espressamente demandate dal presente contratto. Restano in vigore gli effetti finora da essa prodotti”*.

Di analogo tenore, poi, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 10 aprile 1979 all'art. 220 (Titolo XLI - Contrattazione integrativa provinciale), il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 8 luglio 1982 all'art. 288 (Capo XXVII - Contrattazione integrativa provinciale), il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16 febbraio 1987 all'art. 308 (Capo XXVIII - Contrattazione integrativa provinciale).

Inoltre, il “Chiarimento a verbale” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 6 ottobre 1994 così ha disposto *“fermi restando gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa provinciale e regionale, così come previsto dagli articoli 195, 243, 308, 338 e 411 del c.c.n.l. 16 febbraio 1987, le parti si danno reciprocamente atto che le relative disposizioni sono state recepite e sostituite dall'articolo 15 del presente contratto”*.



Ciò detto, l'Accordo Integrativo Provinciale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti di Pubblici esercizi, redatto a Lucca il 17.01.1974 non può trovare applicazione.

A ulteriore conferma, l'art. 1 D.L. 338/1989, convertito con L. 389/1989, ha previsto che *“la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”*.

Il minimale contributivo è, pertanto, fornito dal contratto collettivo nazionale, il quale assume un'efficace *erga omnes*, estendendo i suoi effetti nei confronti dei datori di lavoro non aderenti (in tal senso Cass. 29 luglio 2002, n. 11199); mentre accordi collettivi o contratti individuali possono rilevare ai fini contributivi solo ove applicabili al singolo rapporto di lavoro.

Non può dunque essere accolta la contestazione dell'INPS, secondo la quale il contratto in esame troverebbe applicazione quale fonte eterogenea di regolamento del rapporto, indipendentemente dalla singola adesione del soggetto operante nel settore di applicazione del contratto stesso.

Ciò premesso, consegue l'infondatezza del verbale di accertamento del 03.12.2009 e delle relative pretese dell'INPS e INAIL e l'annullamento del ruolo esattoriale e della relativa cartella n. [REDACTED]

Conclusivamente i ricorsi devono essere accolti.

Le spese seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate nel dispositivo, visto il valore della causa, la limitatezza delle questioni trattate e i criteri e parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo a valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara l'infondatezza del verbale di accertamento ispettivo n. [REDACTED] e della relativa pretesa dell'INPS e dell'INAIL;

- annulla la cartella esattoriale n. [REDACTED]

condanna altresì l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale / Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in solido a rimborsare alla Shell s.r.l. le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.200,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 21 settembre 2017

Il Giudice

dott.ssa Alfonsina Manfredini

